



OGGETTO: Ordinanza Sanitaria n. 3/SA/2020 del 04.09.2020 “Zona di protezione” per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni di: *Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.*

IL DIRETTORE DELLA UOC SANITÀ ANIMALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a “Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli” ed in modo particolare l’art. 3 inerente l’adozione del provvedimento di “zona di protezione” e s.m.i.;

VISTA la L. 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;

VISTA la L. R. 30/12/2009 n.33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”

VISTA la DGR 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni. modifica della DGR n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli»;

ACCERTATO con rapporto di prova n. 2020/312344 del 03/09/2020, trasmesso dall’ IZSLER sez. di Milano, la positività alla Mixomatosi in un coniglio selvatico conferito al Distretto Veterinario di Rho e Nord Milano

VISTO che il prelievo del coniglio morto, è avvenuto in un parco pubblico, Parco Falk di San Maurizio al Lambro, nel territorio del Comune di Cologno Monzese con diffusione dell’infezione tra selvatici

RITENUTO necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire l’ulteriore diffondersi della malattia;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

VISTA la delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione" e s.m.i.

ORDINA

- L'istituzione della "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, per il Distretto di Rho e Milano Nord dell'ATS Città Metropolitana di Milano limitatamente ai comuni di: *Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.*
- nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
 - Apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
 - divieto di immettere o di asportare dalla zona di protezione conigli vivi;
 - obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
 - l'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte degli operatori della polizia provinciale
 - i conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate.
- viene vietato lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli;
- le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.
- ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D.L.vo 196/99;
- la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

**IL DIRETTORE U.O.C.
Sanità Animale**

Giuseppe Gelsomino



Responsabile del procedimento: G. Biffi ☎ 0285784034 e-mail: gbiffi@ats-milano.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO

Servizio Sanità Animale

Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

ZONA di PROTEZIONE DA MIXOMATOSI DEI CONIGLI

Ordinanza sanitaria n. 3/SA/2020 del 04.09.2020

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola 3 – SEGRATE - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it – PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

